

ORIGINALE



COMUNE DI SARNONICO Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09 del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione del regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **21:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

1. ABRAM	Emanuela
2. ZILLER	Giuseppina
3. ABRAM	Mirko
4. BERTAGNOLLI	Giorgio
5. COVI	Lucia
6. de LUCA	Fabio
7. MATTAR	Georges Zakhia
8. ZAMBONIN	Carlo
9. ZUCOL	Lorenzo
10. MARCHIORO	Noemi
11. MARTINI	Ruben
12. ABRAM	Martino

Assenti i Signori:

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 C.E.L. LR 3 maggio 2018, n. 2)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

01 aprile 2021

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Gius

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Emanuela Abram, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione del regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (c.d. decreto trasparenza), all'art. 5, comma 1, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'accesso civico, inteso come il diritto di chiunque di accedere ai documenti, ai dati ed alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni. Con la c.d. Legge Madia, di riforma della pubblica amministrazione (Legge delega n. 124/2015 e relativi decreti legislativi attuativi), sono stati introdotti significativi elementi di novità in materia di procedimento amministrativo, di trasparenza e di accesso civico, introducendo le due varianti di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato. In base al combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (di attuazione Legge n. 124/2015), è stato introdotto l'istituto dell'accesso c.d. "generalizzato" che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. L'introduzione nell'ordinamento italiano degli istituti dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non ha inciso sulla permanenza in vigore dell'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato, in ambito nazionale e locale, rispettivamente dalla L. n. 241/1990 e dalla L.P. n. 23/1992. Sussistono pertanto nell'ordinamento giuridico vigente tre tipologie di accesso:

- accesso civico semplice (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 33/2013) che si riferisce a documenti, informazioni e dati oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla omessa pubblicazione degli stessi, sovrapponendo al dovere di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni il diritto del privato di accedere a documenti, informazioni e dati interessati dall'inadempienza;
- accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013) che ha come finalità quella di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". Tale finalità comporta che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione";
- accesso documentale (artt. 22 e seg. della L. n. 241/1990), che ha come finalità quella di mettere i soggetti interessati nella condizione di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Nella relativa istrada quindi il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". In funzione di tale interesse l'istrada di accesso documentale deve essere opportunamente motivata.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1309/2016 ha fornito alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni operative per l'attuazione della normativa in materia di accesso civico generalizzato, suggerendo tra l'altro "ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso", prevedendo una sezione dedicata all'accesso documentale, una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico e una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato (par. 3.1 deliberazione n. 1309/2016).

Si propone quindi l'adozione di un Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato, che declini nella specifica realtà organizzativa del Comune i principi dell'attività amministrativa definiti dalla legge nazionale e provinciale sul procedimento amministrativo e che dia compiuta disciplina all'istituto dell'accesso nelle sue tre tipologie.

Esaminato lo schema di regolamento (composto da n. 28 articoli) proposto dal Consorzio dei Comuni trentini con il quale vengono disciplinati gli aspetti attinenti alla materia. Sentita la relazione.

Visto il testo del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato, redatto sulla base degli schemi sopra richiamati.

Vista la L.P. n. 8 del 15.03.2018 che ha modificato la normativa e sull'attività amministrativa (L.P. n. 23/1992) prevendo l'adozione da parte degli enti locali di un regolamento che individui le norme di carattere organizzative attuative della legge provinciale sul procedimento.

Visto l'art. 13 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi rinvia alla disciplina provinciale, mentre in materia di accesso e trasparenza rinvia alla L.R. 10/2014 e successive modificazioni.

Vista la L.R. n. 10/2014, come modificata dalla L.R. n. 16/2016, che limita per gli enti ad ordinamento regionale, l'accesso civico generalizzato ai soli documenti amministrativi e non anche ai dati detenuti dall'amministrazione (art. 1, co. lett. OA).

Atteso che l'adozione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, co. 2, lett. a) della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Dato atto che ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. 2/2018 il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, il solo parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa in quanto il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Marchioro Noemi e Covi Lucia constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano:

presenti e votanti n. 12 (dodici)

voti favorevoli n. 12 (dodici)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato, formato da 28 articoli e che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione;

3. Di dichiarare la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

4. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni;

- che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Il sottosignato responsabile Servizio Segreteria, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa.

Sarnonico, 31.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
dott. Carlo Gius

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Emanuela ABRAM

Il Segretario comunale
dott. Carlo Gius

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, opposizione per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Segretario Comunale
dott. Carlo Gius

Addì, 12.04.2021
